

FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE LOTTA OBBLIGATORIA

(Ordinanza Ministeriale n. 4 del 22 giugno 2023)

TRATTAMENTI INSETTICIDI OBBLIGATORI anno 2025
contro l'insetto *Scaphoideus titanus*, vettore della malattia

TRATTARE SOLO A CONCLUSIONE DELLA FIORITURA

PRIMO TRATTAMENTO

dal 9 giugno al 17 giugno

Per le zone più fresche con fioriture più ritardate

dal 15 giugno al 22 giugno

Deve essere effettuato con un insetticida a scelta tra i seguenti principi attivi

Acetamiprid, Flupyradifurone, Sulfoxaflor

Riepilogo date trattamenti definite nell'ambito dei Progetti Pilota territoriali

ALESSANDRINO	Dal 9 al 17 giugno
CONSORZIO TUTELA DEL GAVI	Dall'11 al 17 giugno
NICESE – VAL TIGLIONE	Dal 10 al 17 giugno
“AREA MOSCATO CUNESE” VALLI BELBO, TINELLA, BORMIDA+ALBA (ALBA, CASTIGLIONE T. , CASTINO, CORTEMILIA, COSSANO B. , MANGO, MONESIGLIO, NEIVE, NEVIGLIE, PERLETTO, ROCCHETTA B., SANTO STEFANO B., TREISO, TREZZO TINELLA)	- Dal 10 al 17 giugno nelle zone più calde e meglio esposte - Dal 15 al 22 giugno nelle zone più fresche
DOGLIANESE - MONREGALESE	Dal 15 al 21 giugno
CONSORZIO BAROLO-BARBARESCO (COMUNI DELLE DENOMINAZIONI)	- Dal 10 al 17 giugno nelle zone più calde e meglio esposte - Dal 15 al 22 giugno per le zone più fresche
CANAVESE - EPOREDIESE - CAREMA	- Dal 10 al 16 giugno nelle zone più calde e meglio esposte (areale di Caluso e Piverone) - Dal 16 al 20 giugno nelle zone più fresche (areale di Carema e Comuni di Cuceglio, San Giorgio C.se)
VAL DI SUSÀ	Dal 15 giugno al 21 giugno

E' obbligatorio eliminare i tralci con sintomi ed estirpare le piante malate dopo aver trattato con l'insetticida e trascorso il tempo di rientro (almeno 48 ore): questo serve per togliere la fonte di fitoplasma che rende infettivo l'insetto vettore (scafoideo).

Modalità di esecuzione dei trattamenti insetticidi obbligatori

- spollonare, cimare e sfoltire la vegetazione almeno due o tre giorni prima del trattamento;
- sfalciare o asportare, due giorni prima del trattamento, la vegetazione tra i filari nel caso di presenza di fioriture spontanee, al fine di preservare le api e gli insetti pronubi;
- verificare la taratura e il buon funzionamento dell'attrezzatura impiegata per il trattamento;
- per contenere la deriva non trattare con vento dalla velocità superiore a 3 m/s pari a circa 11 km/h;
- bagnare bene tutta la vegetazione trattando entrambi i lati del filare, compresi polloni e ricacci lungo il fusto; trattare passando in tutti i filari;
- utilizzare volumi di acqua adeguati (minimo di 400 lt/ha) ed eseguire i trattamenti ad una velocità di avanzamento utile a consentire al prodotto utilizzato di raggiungere la pagina inferiore delle foglie (velocità massima 8 km/h così come da linee guida nazionali);
- correggere il pH dell'acqua di soluzione, che deve essere sempre inferiore a 7;
- evitare, se possibile, la miscela con altri prodotti fitosanitari, concimi, etc;
- per i prodotti fotolabili (es. piretro) effettuare il trattamento nelle ore serali o notturne

SALVAGUARDIA DEGLI INSETTI PRONUBI

(Legge regionale 22/01/2019, n. 1)

- Divieto trattamenti insetticidi in fioritura;
- Sfalcio e appassimento/asportazione della vegetazione sottostante nel caso di presenza di fioriture spontanee due giorni prima di eseguire i trattamenti insetticidi;
- Evitare fenomeni di deriva (non trattare in presenza di vento).

VIGNETI ADIACENTI AD AREE FREQUENTATE DA GRUPPI VULNERABILI

(punto A.5.6 del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari)

Per i vigneti situati a distanze comprese tra i 10 e i 30 metri (al di sotto dei 10 metri non sono possibili trattamenti) da aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili (quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili ed aree verdi di plessi scolastici, parchi gioco, strutture sanitarie), devono essere adottati i seguenti accorgimenti:

- distribuire la miscela verso l'interno del vigneto;
- utilizzare coadiuvanti antideriva;
- non utilizzare cannoni per la distribuzione della miscela insetticida;
- segnalare preventivamente alla popolazione l'esecuzione dei trattamenti con adeguata cartellonistica;
- trattare nelle ore di minor frequentazione.

SANZIONI

CHIUNQUE NON RISPETTI GLI OBBLIGHI RELATIVI ALL'ESECUZIONE DEI TRATTAMENTI INSETTICIDI OBBLIGATORI E' PUNITO CON LA SANZIONE AMMINISTRATIVA DEL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DA 1.000 A 6.000 EURO (D.Lgs. 19/2021 art. 55 c.15)